

**"OMISSIS"**

Ritenuto che:

- il Tribunale di Taranto, con decreto del 13.02.2017, liquidava ex articolo 82 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - per quanto qui di interesse - all'avvocato (OMISSIS) la somma di Euro 6.596,00 per compensi professionali quale difensore di (OMISSIS), in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale per la minore (OMISSIS), nel giudizio introdotto nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) e (OMISSIS) per risarcimento dei danni, per essere la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

- il medesimo Tribunale, adito dallo stesso difensore nominato in sede di gratuito patrocinio a seguito di opposizione, con successivo decreto, emesso in data 01.12.2017, respingeva il reclamo ritenendo congrua la liquidazione. Il giudice dell'opposizione, infatti, affermava che il primo giudice aveva determinato correttamente il compenso professionale adottando i valori medi relativi a ciascuna fase processuale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 ed applicando la riduzione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 130;

- avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;

- il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto sono rimasti intimati;

- in prossimità dell'adunanza camerale è stata depositata memoria illustrativa dal ricorrente. Atteso che:

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articoli 82, 131 e 133 stante la necessità della coincidenza fra la somma che la parte soccombente deve esborsare all'Erario a titolo di spese processuali della parte vincitrice e quella liquidata al difensore della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio.

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e dell'ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice dell'opposizione rigettato l'istanza istruttoria di acquisizione del fascicolo relativo all'ammissione delle attrici al gratuito patrocinio. Ricorda il ricorrente che il Tribunale di Taranto aveva chiesto di "voler disporre l'acquisizione del fascicolo formato dalla cancelleria (...) relativo all'ammissione al gratuito patrocinio delle parti attrici(...) nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale per la minore (OMISSIS), nel procedimento (...) definito con la sentenza 69/2015 - impugnata e quindi non passata in giudicato", cioè nonostante il Presidente del

tribunale aveva disatteso tale richiesta decidendo il ricorso nel senso impugnato.

Con il terzo motivo, anch'esso formulato in via subordinata, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3 e n. 5 per insufficiente motivazione circa l'omessa presentazione della nota spese parametrata ai criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 82 ed errata determinazione del compenso professionale con riferimento al valore della causa e all'applicazione dei parametri medi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Le censure - sebbene formulati in via subordinata il secondo ed il terzo motivo - vanno trattate unitariamente per la evidente connessione argomentativa venendo in rilievo la questione del dimezzamento. Esse sono infondate.

La disciplina dettata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 prevede che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" (articolo 82). L'articolo 130 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) aggiunge: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".

Quindi, onorario e spese del difensore della persona ammessa a al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con decreto del giudice, in base alla tariffa professionale vigente, non possono essere superiori ai valori medi e devono essere ridotti alla metà'. Contro il decreto di pagamento e' ammessa opposizione (articolo 84). L'articolo 133 si occupa, poi, del caso in cui la parte ammessa al patrocinio vinca la causa e quindi abbia diritto alla rifusione delle spese legali da parte del soccombente. La norma prevede: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

La Corte con la sentenza 11 settembre 2018, n. 22017, modificando il precedente orientamento, nel premettere le affermazioni di principio fatte dalla Cassazione penale che si basano su di un'analisi del rapporto "imputato - parte civile - Stato - difensore" che e' specifico del sistema processuale penale, nel cui ambito, peraltro, la liquidazione dei compensi e la condanna alla rifusione delle spese devono avvenire nel medesimo dispositivo, ha ritenuto di non condividere siffatto meccanismo per il sistema civilistico. Quanto poi al punto decisivo costituito dal vantaggio che lo Stato avrebbe nel percepire compensi doppi rispetto a quelli spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la decisione del 2018 ha giustamente rilevato: "la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare piu' di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera

quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità". In tal modo, peraltro, si evita quella che sarebbe una grave incongruenza all'interno del sistema costituita dal fatto che la parte che perde verrebbe condannata al pagamento delle metà delle spese per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

D'altro canto la disposizione del D.P.R.n. 115 del 30 maggio 2002, articolo 130, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non è stata implicitamente abrogata dalla previsione del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 articolo 2, comma 2, conv. in L. n. 148 del 4 agosto 2006, piuttosto integrandone il riferimento alla "tariffa professionale", quale base di liquidazione del compenso.

Per cui non si pone neanche una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 citato, in riferimento all'articolo 117, comma 1, Cost., atteso che la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale, da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa (vd. Corte Cost., n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).

Di siffatti principi il provvedimento il Tribunale ha fatto buon governo, per cui premessa la mancanza di una norma espressa che regoli il rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha applicato la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 130, secondo cui "gli importi spettanti al difensore (..) sono ridotti della metà".

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Nulla sulle spese perché le controparti sono rimaste intimate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.